

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI NOVARA



COMUNE DI ARMENO

LEGGE REGIONALE 52/2000

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE

**Recepimento delle osservazioni della provincia di Novara
di cui alla D.G.P. n. 731 del 22/12/2004**

e

**Inserimento delle Fasce di Pertinenza Stradale ai sensi del
D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142**

Relazione Tecnica di accompagnamento

Redatto da:

dott. Alberto Ventura

TECNICO ESPERTO REGIONE PIEMONTE L. 447/95

D. D. n° 360/99 - SETTORE 22,4

Dott. Jacopo Ventura

Tecnico Esperto in Acustica della regione Piemonte
Legge 447/95 art 2 - Determina n. 6 del 15/01/2009



Regione Cantarana 17

28041 Arona (NO)

+39 0322 47012

acustica@ecovema.com

MAGGIO 2011

INDICE

1. Premessa	3
2. Inserimento delle fasce di pertinenza stradale	4

ALLEGATO: cartografia aggiornata del PZA del comune di Armeno

1. Premessa

Il Comune di Armeno ha redatto il Piano di Classificazione Acustica Comunale con relativa relazione tecnica e allegati cartografici, mediante incarico a Tecnico abilitato in data 04 Agosto 2003.

La documentazione tecnica citata, costituente il PZA (Piano di Zonizzazione Acustica) comunale, è stata adottata con Delibera di Giunta Comunale n. 72 del 12/08/2003. Contestualmente l'Amministrazione Comunale ha dato avvio alla fase di Pubblicazione finalizzata al recepimento di osservazioni così come previsto dalla L.R. 52/2000. Per le stesse motivazioni e finalità copia del PZA è stata inviata ai Comuni limitrofi ed alla Provincia di Novara.

La Provincia di Novara si è espressa con Delibera Provinciale n. 731 del 22/12/2004 chiedendo una armonizzazione della Proposta di PZA con i piani dei Comuni limitrofi, verificandosi lungo tutti i confini comunali la presenza di accostamenti critici. Tale richiesta è stata accolta dal Comune di Armeno nel presente aggiornamento, mediante un cambio di classe delle aree a confine. Nel procedere in tal senso si intende anche recepire i dettami della normativa specifica (DPR 30 marzo 2004 n. 142) inerente la definizione delle fasce di competenza stradale. Tale aggiornamento non è da considerare in alcun modo una variazione del PZA ma solo un mero recepimento obbligatorio di una normativa statale vincolante non ancora in essere al momento della redazione ed adozione provvisoria del PZA.

2. Inserimento delle fasce di pertinenza stradale

Come già descritto in premessa e per le motivazioni indicate l'amministrazione comunale intende recepire i dettami della normativa specifica (DPR 30 marzo 2004 n. 142) inerente la definizione delle fasce di competenza stradale. Gli aggiornamenti introdotti consistono esclusivamente nell'inserimento delle fasce di pertinenza stradale ai sensi del D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142.

Il PZA adottato si presenta, infatti, mancante per quanto riguarda tali fasce di pertinenza stradale ai sensi del D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142. Si è reso pertanto necessario il completamento ed aggiornamento del Piano di Zonizzazione Acustico Comunale mediante l'idoneo inserimento delle citate fasce di pertinenza stradale.

Per la visualizzazione delle fasce si rimanda alla revisione cartografica del PZA allegata al presente documento.

L'ampiezza delle fasce e i limiti di rispetto delle strade esistenti e di nuova progettazione sono stati definiti secondo quanto richiesto dal D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142:

“Art. 2.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali di cui al comma 2.

2. Le infrastrutture stradali sono definite dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, nonche' dall'allegato 1 al presente decreto:

A. autostrade;

B. strade extraurbane principali;

C. strade extraurbane secondarie;

D. strade urbane di scorrimento;

E. strade urbane di quartiere;

F. strade locali.

3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano:

a) alle infrastrutture esistenti, al loro ampliamento in sede e alle nuove infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti, alle loro varianti;

b) alle infrastrutture di nuova realizzazione.

4. Alle infrastrutture di cui al comma 2 non si applica il disposto degli articoli 2, 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997.

5. I valori limite di immissione stabiliti dal presente decreto sono verificati, in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, in conformità a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 1998, e devono essere riferiti al solo rumore prodotto dalle infrastrutture stradali.”

“Art. 4.

Limiti di immissione per infrastrutture stradali di nuova realizzazione

1. Il presente articolo si applica alle infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b).
2. Per le infrastrutture di cui al comma 1 il proponente l'opera individua i corridoi progettuali che possano garantire la migliore tutela dei ricettori presenti all'interno della fascia di studio di ampiezza pari a quella di pertinenza, estesa ad una dimensione doppia in caso di presenza di scuole, ospedali, case di cura e case di riposo.
3. Le infrastrutture di cui al comma 1, rispettano i valori limite di immissione fissati dalla tabella 1”

“Art. 5.

Limiti di immissione per infrastrutture stradali esistenti

1. Il presente articolo si applica alle infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), per le quali si applicano i valori fissati dalla tabella 2...”

**Tabella 1
(STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE)**

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (Secondo D.M. 5.11.01 - Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica) (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C 1	250	50	40	65	55
	C 2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F - locale		30				

* Per le scuole vale il solo limite diurno

Tabella 2
(STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI)
(ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (Secondo norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica) (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (Tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F - locale		30				

* Per le scuole vale il solo limite diurno